



PROCEDURE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

REG092

Versione del 29 novembre 2018

Vers. 3.0

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - Sede amministrativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) - Piazza Giovanni XXIII, 6
Tel. 05716891 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 02599341209
REA FI 648868 - Codice fiscale e Partita IVA 02599341209 - Capitale sociale € 232.800.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33
Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Cambiano sspa
e-mail: info@bancacambiano.it - PEC: pec@pec.bancacambiano.it - www.bancacambiano.it

Elenco versioni

Versione	Data
1.0	28 dicembre 2012
2.0	2 gennaio 2017
3.0	29 novembre 2018

INDICE

1	PREMESSA	4
2	DEFINIZIONI	4
3	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	8
4	RILEVAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	8
	4.1 INDIVIDUAZIONE	8
	4.2 MODALITA' DI CENSIMENTO	9
5	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
	5.1 ESCLUSIONI	10
	5.2 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI	10
	5.3 ESENZIONI E DEROGHE.....	11
6	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	11
7	LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	12
	7.1 FASE PRE-DELIBERATIVA.....	13
	7.2 DELIBERAZIONE	13
	7.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	17
	7.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI AVENTI ANCHE LE CARATTERISTICHE DI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 136 TUB	17
	7.5 OPERAZIONI IN CUI GLI ESPONENTI HANNO INTERESSI.....	18
8	CONTROLLI INTERNI	20
9	FLUSSI INFORMATIVI	21
	9.1 FLUSSI INTERNI	21
	9.2 FLUSSI VERSO LA CAPOGRUPPO	21

1 PREMESSA

Il presente documento disciplina, in conformità alla Politica per la Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati emanata dalla Capogruppo, i principi e le regole diretti a gestire le situazioni di possibile conflitto di interesse di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della operatività della Banca stessa, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

Il Regolamento disciplina i criteri di individuazione, istruttoria e approvazione, nonché i casi di deroga ed esenzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne funzionali a garantire:

- l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati);
- il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il presente Regolamento viene adottato in conformità ai seguenti riferimenti normativi:

- *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati*, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (di seguito anche le Disposizioni di Vigilanza");
- *Obbligazioni degli esponenti bancari*, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB");
- *Interessi degli Amministratori*, ai sensi dell'articolo 2391 e 2391 bis del Codice Civile;
- *Interessi degli Amministratori*, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB");
- Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

Il Regolamento è approvato mediante atto, deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Banca Cambiano 1884 S.p.A., previo parere obbligatorio e vincolante dei due Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, nonché sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da parte delle strutture interne alla Banca direttamente interessate (Funzione Risk Management). Successive modifiche o integrazioni allo stesso seguono il medesimo iter approvativo.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti del documento stesso, si adottano le seguenti definizioni:

Amministratore Indipendente

- L'Amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti statutariamente ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario¹.

¹ Fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 del TUB, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia contenute nella Circolare 285/2013 richiedono alle banche di definire, all'interno dei rispettivi statuti, un'unica definizione di Amministratori Indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e di assicurarne l'effettiva applicazione.

Controllo

- Ai sensi dell'articolo 23 del TUB, i casi previsti dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa²;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti Aziendali

- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una società del Perimetro di Censimento dei Soggetti Collegati. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (Vice Direttore Generale).

Gruppo Bancario Cambiano o Gruppo Cambiano

- L'insieme delle banche, società finanziarie e strumentali, direttamente e indirettamente controllate da Ente Cambiano come risultante dall'elenco dei gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Influenza Notevole

- Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di Maggiore Rilevanza” –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

² Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllate, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli Organi Aziendali.

Intermediari Vigilati

- Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Cambiano.

Operazione con Soggetti Collegati

- L'operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Operazione di Maggiore Rilevanza

- L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
 - a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato³.
 - b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione del ramo d'azienda, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca all'ultimo Stato Patrimoniale disponibile⁴.
- In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società del Perimetro di Gruppo cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazione di Minore Rilevanza

- L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo con un Soggetto Collegato diversa da quella di Maggiore Rilevanza.
- La Banca al momento non intende definire una soglia minima per le operazioni di importo esiguo.

Operazione Ordinaria

- L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard⁵. Per l'individuazione del carattere di

³ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:

- per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁴ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

⁵ Si considerano concluse a condizioni di mercato standard le Operazioni che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non appartenenti al Perimetro Unico dei Soggetti Collegati per le Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la banca sia obbligata per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

ordinarietà, le società del Perimetro di Gruppo tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.

Operazione Infragruppo

- L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo Cambiano con il quale intercorre un rapporto di controllo non totalitario, anche congiunto, ovvero con le società sottoposte ad influenza notevole.

Partecipante

- Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Parte Correlata

- I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una società del Perimetro di Censimento:
 1. l'Esponente Aziendale;
 2. il Partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la società del Perimetro di censimento banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.

Parte Correlata non finanziaria

- Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Perimetro Unico di Gruppo ("Perimetro Unico")

- L'insieme dei Soggetti Collegati in relazione alle società del Gruppo.

Soggetti Connessi

- Sono Soggetti Connessi:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 3. gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Collegati

- Le Parti Correlate e i Soggetti Connessi.

3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il presente documento, in linea con quanto riportato nella normativa di vigilanza attribuisce un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti⁶ (non esecutivi), coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

La Banca, in ossequio al principio di proporzionalità, in quanto non tenuta ai sensi delle disposizioni sulla governance a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ha affidato i compiti previsti dal presente regolamento per gli Amministratori Indipendenti a due Amministratori Indipendenti, provvedendo anche ad individuare altri amministratori, dotati dei medesimi requisiti di indipendenza, con funzioni di supplenza in caso di assenza, impedimento o assenza del requisito di indipendenza per la specifica delibera.

Per l'espletamento dei compiti assegnati dalla normativa in materia agli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a determinare un limite di spesa per il ricorso all'eventuale consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, fissandone l'importo in Euro 20.000,00 annui, salvo ulteriori integrazioni in caso di necessità, previa delibera consiliare.

4 RILEVAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

4.1 INDIVIDUAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza, la Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario Cambiano (di seguito anche il "**Perimetro Unico**").

La Banca sulla base delle direttive impartite dalla Capogruppo deve, pertanto, fare riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

A tal fine collabora nell'individuazione e nel censimento dei Soggetti Collegati all'interno del Perimetro Unico di propria competenza. La Segreteria Generale e Societaria della Banca identifica le Parti Correlate ed i Soggetti Connessi acquisendo specifiche dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali, ed avvalendosi del supporto operativo della Funzione Controllo Crediti della Banca.

La Funzione Compliance verifica almeno annualmente, ed in occasione della variazione degli organi sociali della Banca, la completezza e correttezza del perimetro complessivo dei soggetti collegati individuati.

La Funzione Controllo Crediti della Banca si occupa dell'aggiornamento del Perimetro Unico di Gruppo nell'applicativo informatico sulla base di:

- Dichiarazioni presentate dagli Esponenti aziendali di ciascuna della società del Gruppo trasmesse dalla Segreteria Generale della Capogruppo;
- Alert informativi ricevuti e confermati da parte Esponenti aziendali.

Con particolare riferimento al censimento degli Esponenti Aziendali e dei relativi Soggetti Connessi, la Segreteria Generale e Societaria provvede a raccogliere le dichiarazioni dell'Esponente Aziendale comunicate

⁶ Fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 del TUB, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia contenute nella Circolare 285/2013 richiedono alle banche di definire, all'interno dei rispettivi statuti, un'unica definizione di Amministratori Indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato e di assicurarne l'effettiva applicazione.

al momento della nomina, ovvero dell'assegnazione dell'incarico, attraverso il "Modulo di attestazione degli Esponenti Aziendali". Tali dichiarazioni, debitamente compilate e sottoscritte, vengono trasmesse alla Funzione Controllo Crediti della Banca per l'aggiornamento del database e dell'applicativo informatico.

Tutte le variazioni intervenute nel continuo al perimetro di censimento dei soggetti collegati vengono inviate per conoscenza dalla Segreteria Generale e Societaria e/o dalla Funzione Controllo Crediti, alla Funzione Compliance. Per "variazione" si intendono anche nuove garanzie reali e/o personali rilasciate dagli esponenti aziendali del Gruppo nei confronti di una posizione interessata da un'operazione di affidamento, l'Ufficio della società interessata incaricato di raccogliere la documentazione comunica tale aspetto, preliminarmente all'avvio dell'iter istruttorio, alla Segreteria Generale della Capogruppo e, per conoscenza, alla Funzione Controllo Crediti della Banca per poter effettuare il corretto censimento della posizione.

L'Esponente Aziendale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale e Societaria, ogni circostanza o variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite in sede di censimento iniziale.

In ogni caso, almeno con frequenza annuale, la Segreteria Generale e Societaria provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere nuovamente il Modulo di attestazione.

La Funzione Risk Management della Banca, verifica di concerto la Funzione Amministrazione e Gestione di Patrimonio della Capogruppo⁷, l'importo del patrimonio di vigilanza consolidato di Gruppo, aggiornando il valore nella procedura informatica.

Nel rispetto della normativa di Vigilanza sono censiti, tra gli stretti familiari, anche gli affini fino al secondo grado.

4.2 MODALITA' DI CENSIMENTO

La Funzione Controllo Crediti della Banca provvede ad effettuare le variazioni nell'applicativo AS400.

In particolare, a livello di anagrafe generale su ciascun soggetto facente parte del Perimetro Unico di Gruppo provvede ad alimentare i seguenti campi:

- **GRUPPO AZIENDALE**, secondo i seguenti codici:
 - 001 Articolo 136 T.U.B.
 - 002 Soggetto Collegato
 - 003 Art. 2391 c.c.
 - 004 Personale più rilevante
 - 006 Affini fino al secondo grado
 - 888 Personale dipendente

- **BLOCCO EX ART. 136 TUB**

5 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

⁷ In linea con il principio di proporzionalità, la Funzione è affidata in outsourcing alla Banca partecipata che possiede idonei requisiti di professionalità e di indipendenza.

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione e cessione di ramo d'azienda.

Le Operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc.);
- transazioni e contenzioso;
- acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali, ecc.);
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili.

La Banca, nel recepimento delle presenti Politiche e con riferimento alla propria specifica operatività, individua con un ulteriore livello di dettaglio i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

5.1 ESCLUSIONI

Non si considerano Operazioni con i Soggetti Collegati, e pertanto sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni, le seguenti transazioni:

- le operazioni tra le componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- la corresponsione di compensi agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione e incentivazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

5.2 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza.

La soglia di rilevanza è calcolata in misura pari al 5% del Patrimonio di Vigilanza Consolidato rispetto agli indici applicabili in funzione della specifica Operazione.

Vengono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le transazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio e con lo stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

5.3 ESENZIONI E DEROGHE

Per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste dalle seguenti disposizioni.

Ad esse si applicano invece i limiti alle attività di rischio (di cui al successivo paragrafo), salvo quanto ivi previsto con riferimento alle Operazioni Infragrupo, nonché gli obblighi di registrazione e informativi al fine di consentire un adeguato monitoraggio anche da parte degli Amministratori Indipendenti.

- **“Operazioni ordinarie”**: per tali si intendono quelle di minore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della Banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo cioè conto della oggettività delle condizioni, avuta presente la semplicità dello schema economico-contrattuale, la contenuta rilevanza quantitativa e la tipologia di controparte. Il carattere ordinario dell’operazione viene determinato in base all’applicazione correntemente praticata di condizioni definite a livello standard.
- **“Operazioni Infragrupo”**: l’esenzione per tali Operazioni non si applica qualora vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati. Il criterio in base al quale considerare la sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati è costituito da eventuali partecipazioni dirette o indirette al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo Cambiano, che comportino l’esercizio di Influenza notevole.

6 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

Nell’ambito del livello di propensione al rischio di Gruppo connesso all’operatività verso Soggetti Collegati, definito dalla Capogruppo in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo⁸, la Banca è tenuta a rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio descritti nel presente paragrafo. L’assunzione dei rischi avviene mediante l’utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo.

A tal fine si adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l’utilizzo nell’ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina prudenziale sulla concentrazione dei rischi.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale del patrimonio di vigilanza sia individuale sia consolidato e sono applicati all’ammontare delle attività di rischio verso il singolo gruppo di Soggetti Collegati. Il gruppo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico di Soggetti Collegati.

⁸ Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi Propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il livello di propensione al rischio di Gruppo viene recepito dalla Banca.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni con società appartenenti al Gruppo Bancario Cambiano.

Le società appartenenti al Gruppo assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti di seguito riportati.

Tabella 1 - Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite Individuale	20%			

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (che prevedono, peraltro, specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le società del Perimetro di Gruppo procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

Il rispetto dei limiti prudenziali verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di ogni banca o di altra società del Perimetro di Gruppo uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine la Banca predispone un piano di rientro, approvato dal CdA, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano è trasmesso alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Perimetro di Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7 LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

7.1 FASE PRE-DELIBERATIVA

La Banca è tenuta a identificare e registrare sull'apposita procedura informatica le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico.

A tal fine, la Banca:

- verifica se la controparte rientri fra i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico;
- individua a quale tipologia di Operazioni appartiene la transazione in oggetto.

In tutti i casi di Operazioni di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinarie" gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nella fase istruttoria, con l'aggiunta della fase delle trattative prevista esclusivamente per le operazioni di "Maggiore Rilevanza". Gli Amministratori Indipendenti hanno infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi.

Agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la tipologia della controparte;
- la tipologia di operazione;
- le condizioni;
- la convenienza economica;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

7.2 DELIBERAZIONE

Con congruo anticipo l'Unità Operativa responsabile della fase istruttoria trasmette agli Amministratori Indipendenti, per il tramite della Segreteria Generale e Societaria della Banca, l'informativa sull'Operazione di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinaria" con il Soggetto Collegato, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta degli Amministratori Indipendenti stessi.

Gli Amministratori Indipendenti esaminano la documentazione ricevuta e rilasciano un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione con il Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, agli Amministratori Indipendenti il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle operazioni, gli Amministratori Indipendenti possono avvalersi di uno o più esperti indipendenti esterni di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Le Operazioni di "Minore Rilevanza non ordinarie", fermo restando i casi di esenzione e deroga previsti nel punto 5.3, sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti, da allegare alla delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di "Maggiore Rilevanza", è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.

La delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinarie" con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" deliberate nonostante gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.


* * *

Di seguito si illustra la sintesi grafica del processo per la Banca Cambiano 1884, distinto tra Operazioni di "Minore Rilevanza Ordinarie" e "Non Ordinarie" ed Operazioni di "Maggiore Rilevanza" (cfr. Tabella 2 e 3).


Tabella 2 - Procedure deliberative dell'Ente Cambiano S.c.p.a. e della Banca Cambiano 1884 S.p.a.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Amministratori Indipendenti	Approvazione
Maggiore rilevanza	-		SI, non vincolante	Consiglio di Amministrazione
Minore rilevanza	Ordinaria	Standard/ Mercato	NO	Organo competente
	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	Organo competente

Flow-chart 2a



Flow-chart 2b



Le deliberazioni in merito alle proposte formulate da parte delle funzioni competenti di conguagli, perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento, sono adottate in osservanza a quanto disposto sopra.

7.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Per le operazioni con soggetti collegati rimesse, per legge o per statuto, all'assemblea si applicano le regole previste nei paragrafi precedenti per la fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

7.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI AVENTI ANCHE LE CARATTERISTICHE DI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 136 TUB

Si precisa che l'art. 136 TUB si applica nei confronti degli esponenti della Banca quando riguardano operazioni in cui la controparte sia la Banca stessa.

Ai sensi dell'**Articolo 136 del Testo Unico Bancario** devono essere dichiarate le seguenti correlazioni:

- Esponente (inteso quale intestatario rapporto singolo, cointestatario, in qualità di garante verso qualsiasi soggetto);
- Persone fisiche (coniuge in comunione dei beni e figli a carico) i cui rapporti con la Banca, pur se formalmente riferiti ad esse, di fatto verrebbero ad instaurarsi in capo all'esponente bancario;
- Società Fiduciaria che abbia un mandato dell'Esponente;
- Società Semplici e Società in Nome Collettivo nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio, indipendentemente dalla quota posseduta;
- Società in Accomandita Semplice e Società in Accomandita per Azioni nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio accomandatario, indipendentemente dalla quota posseduta;
- Società nelle quali l'esponente abbia una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB, intendendosi il controllo sia diretto che indiretto.

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate.

Nel contesto del Gruppo Bancario Cambiano, tale disposizione normativa trova applicazione nei rapporti⁹ tra la Banca Cambiano e gli Esponenti Aziendali della Banca stessa e dell'Ente Cambiano quale capogruppo.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della fase istruttoria accerti che l'Operazione e la controparte rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, il medesimo informa prontamente la Segreteria Generale e Societaria della Banca che provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente gli Amministratori Indipendenti, qualora l'operazione sia contemporaneamente di maggiore rilevanza o di minore rilevanza non ordinaria. Nello specifico, viene fornita a tali Organi completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso Esponente Aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, la Banca applica le procedure descritte nel paragrafo 7.2 nella "Fase pre-deliberativa".

La delibera dell'Operazione viene assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio Sindacale, con l'astensione dell'interessato.


⁹ Definiti all'interno della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229 e successivi aggiornamenti, Titolo II, Capitolo 3.

La delibera, comprensiva del parere degli Amministratori Indipendenti, deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La Segreteria Generale e Societaria della Banca, acquisisce dalla Funzione Risk Management trimestralmente una comunicazione sulle Operazioni ex art. 136 del TUB concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche, da trasmettere agli Amministratori Indipendenti, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Tabella 4



7.5 OPERAZIONI IN CUI GLI ESPONENTI HANNO INTERESSI

La Banca, in presenza di Operazioni che rilevino l'interesse di un amministratore della società (ai sensi dell'art. 2391 codice civile), assicura l'adempimento dei seguenti presidi:

- ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione della società. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione dovrà essere data non appena l'amministratore avrà individuato la sussistenza di un proprio interesse in una data operazione di cui si progetta la deliberazione;
- il Consiglio deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la società dell'operazione.

Gli Amministratori della Banca che abbiano un interesse in conflitto devono inoltre astenersi dalle relative deliberazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB.

Le regole sopra elencate si applicano anche nei confronti degli altri esponenti aziendali che non siano amministratore delle Società del Gruppo.

La Banca si dota comunque di particolari procedure deliberative per tali tipologie di operazioni.

In considerazione di quanto sopra, le operazioni poste in essere verso:

1. società nelle quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
2. società controllate, controllanti o sottoposte a "influenza notevole" da parte delle società dove gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.


Nel caso di Amministratori che siano anche Amministratori o dipendenti della Capogruppo o di altre società del Gruppo, si presume che le relative determinazioni vengano assunte nell'ambito di un disegno imprenditoriale comune, sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo. In caso, quindi, di deliberazioni relative ad operazioni infragruppo, assunte in tale ambito ed influenzate dalla direzione e coordinamento della Capogruppo, si presume che non sussistano interessi in conflitto, fermi gli obblighi di analitica motivazione di cui all'art. 2497-ter del Codice Civile.

In tutti gli altri casi, permangono applicabili le previsioni in tema di conflitto di interessi.

Le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Al fine di presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, con riferimento al cd. "*personale più rilevante*" – identificato come tale ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione o della diversa normativa di riferimento – la normativa interna dovrà prevedere l'impegno di tale personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Tabella 5



8 CONTROLLI INTERNI

Sono istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Ferma restando la responsabilità delle competenti strutture interne della Banca di verificare, prima del compimento di ciascuna operazione comportante assunzione di attività di rischio, il rispetto dei limiti prudenziali, la Funzione Risk Management:

- cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- verifica il rispetto dei limiti eventualmente assegnati alle diverse strutture ed unità operative della Banca;
- relaziona trimestralmente, con l'ausilio della Funzione Controllo Crediti, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle operazioni concluse nel trimestre precedente con soggetti collegati, confermando il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti e controllando la coerenza dell'operatività di ciascuna società del gruppo con il livello di propensione al rischio definito nelle politiche interne.

La Funzione Risk Management riporta annualmente, in occasione del resoconto ICAAP agli organi aziendali gli esiti dell'attività svolta verso i soggetti collegati.

La Funzione Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna.

La Funzione Internal Auditing:

- verifica, con controlli a campione la regolarità delle segnalazioni di vigilanza;

- verifica annualmente l'osservanza delle politiche interne in materia di controlli ivi compresa la correttezza e regolarità delle segnalazioni di vigilanza di cui al punto precedente;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della Società del Gruppo;
- riferisce annualmente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse;
- ove lo ritenga opportuno/necessario, propone la revisione delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.

I Consiglieri Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

9 FLUSSI INFORMATIVI

9.1 FLUSSI INTERNI

La Segreteria Generale e Societaria coordina i flussi informativi da portare all'attenzione degli Organi Statutari, acquisendo le informazioni dalle funzioni aziendali interne competenti, come indicato nella Tabella seguente.

Tabella 8: FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ALLA BANCA

Tipo Informativa	Predisposta da	Frequenza	Destinatari	Modalità
Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza Non Ordinarie con parere negativo o condizionato degli Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, solo per quelle di Maggiore Rilevanza	Funzione Risk Management Banca	Ad evento	- Amministratori Indipendenti Banca - Collegio Sindacale Banca	Riunione consiliare in cui le operazioni sono deliberate
		Annuale	Assemblea dei Soci	Riunione assembleare
Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e le relative caratteristiche principali comprese quelle con parere negativo o condizionato degli Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale solo per quelle di Maggiore Rilevanza	Funzione Risk Management Banca	Trimestrale	- Amministratori Indipendenti Banca - Collegio Sindacale Banca - CDA Banca	Riunione consiliare
Operazioni ordinarie	Funzione Risk Management Banca	Annuale	- Amministratori Indipendenti Banca - Collegio Sindacale Banca - CDA Banca	Riunione consiliare
Operazione posta in essere ai sensi dell'art. 136 TUB	Funzione Risk Management Banca	Ad evento	- Amministratori Indipendenti Banca - Collegio Sindacale Banca	Riunione consiliare in cui le operazioni sono deliberate
		Trimestrale	- Amministratori Indipendenti Banca - Collegio Sindacale Banca - CDA Banca	Riunione consiliare

9.2 FLUSSI VERSO LA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle Operazioni con Soggetti Collegati verso la Capogruppo.

Nello specifico, con cadenza annuale, la Funzione Risk Management della Banca, con il supporto della Funzione Controllo Crediti della Banca, produce un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di Operazione contenente un riepilogo di tutte le Operazioni concluse con Soggetti Collegati, ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi, effettuate dalle società del Perimetro di Gruppo nel corso del periodo di riferimento.

Le Funzioni Amministrative delle Società del Perimetro di Gruppo, entro la data di predisposizione del bilancio, forniscono comunicazione delle attività di rischio individuate alla Funzione Bilancio e Gestione Patrimonio di Capogruppo, al fine di consentire alla medesima funzione di Capogruppo di produrre, con cadenza periodica, il consolidamento delle Operazioni concluse con Soggetti Collegati.

Tali risultati vengono trasmessi alla Funzione Risk Management della Banca, che dopo aver acquisito e consolidato le informazioni ricevute, predispose un flusso informativo a beneficio del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; tale flusso contiene altresì le informazioni relative al rispetto dei limiti:

- alle attività di rischio individuale e di Gruppo;
- patrimoniali delle società del Perimetro di Gruppo (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro di Censimento).

Il Comitato OSC della Capogruppo è altresì informato preventivamente alla delibera, in caso di:

- Operazioni con Soggetti Collegati istruite presso le società del Perimetro di Gruppo che coinvolgono Esponenti Aziendali della Capogruppo e relativi Soggetti Connessi;
- Operazioni di maggior rilevanza Infragruppo ovvero che comportano l'acquisto di partecipazioni.

La Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Policy affrontata nelle relazioni intercorse fra le banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

Per una rappresentazione di sintesi dei flussi informativi indirizzati alla Capogruppo si rimanda alla Tabella seguente.

Tabella 9: FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

Tipo Informativa	Predisposta da	Frequenza	Destinatari	Modalità
Operazioni perfezionate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi). La comunicazione contiene anche l'informazione relativa al rispetto dei limiti alle attività di rischio (individuale e di Gruppo) e patrimoniali (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro Unico)	Funzione Risk Management Banca	Annuale	✓ Amministratori Indipendenti Capogruppo ✓ Consiglio di Amministrazione Capogruppo	Riunione consiliare
Operazione con Esponente Aziendale di Capogruppo e relativi Soggetti Connessi	Funzione Risk Management Banca	Ad evento	✓ Amministratori Indipendenti Capogruppo	Riunione consiliare in cui le operazioni sono deliberate
Operazioni di maggior rilevanza Infragruppo ovvero che comportano l'acquisto di partecipazioni				